

Parametri gare di progettazione: In attesa della Corte dei Conti



18/11/2013 - Il **Decreto Parametri bis** predisposto in riferimento all'articolo 9, comma 2 del **decreto-legge n. 1/2012** (decreto Liberalizzazioni) convertito dalla legge n. 27/2012 come modificato dall'articolo 5, comma 1 del **decreto-legge n. 83/2012** (decreto Sviluppo) convertito dalla legge n. 134/2012 è stato, finalmente, siglato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti **Maurizio Lupi** e dal Ministro della Giustizia **Anna Maria Cancellieri** ed è adesso all'attenzione della **Corte dei Conti** che deve registrarlo, previa verifica di legittimità, prima di inviarlo alla Gazzetta Ufficiale per la successiva pubblicazione ed entrata in vigore.

Tralasciamo il **lungo iter** (vari passaggi ai consigli nazionali delle professioni tecniche, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, all'Autorità di vigilanza ed ai Ministeri competenti) che ha portato a **distanza di quasi due anni** all'approvazione (speriamo, ormai, definitiva) da parte dei due Ministeri competenti del decreto per evidenziare che il **testo definitivo inviato alla Corte dei Conti** per la registrazione contiene alcune modifiche introdotte dopo l'**ultimo parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici**.

Tra le modifiche introdotte evidenziamo quella del **comma 4 dell'articolo 1** nel senso che "il corrispettivo non deve (e non più "non può") determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Nulla viene detto in riferimento al **sogetto che deve controllare** che il corrispettivo non determini importi a base d'asta superiori a quello derivanti dall'applicazione del D.M. 4/4/2001 e della legge 143/1949 per gli onorari non previsti dal citato D.M. 4/4/2001.

In pratica i **due Ministeri non hanno tenuto conto del parere del Consiglio di Stato** che (condividendo la richiesta del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) aveva chiesto l'inserimento nell'articolo 1 del provvedimento di un ulteriore comma in cui doveva essere affermato la **competenza della stazione appaltante sulla verifica del rispetto del vincolo** in sede di determinazione del corrispettivo sulla necessità che lo stesso non determini un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012.

Il Consiglio di Stato aveva ritenuto opportuna una ulteriore riflessione sulla questione da parte del Ministero, reputando validi i suggerimenti del Consiglio superiore LLP e dell'Autorità ed aveva chiesto l'inserimento nel citato articolo 1 di un ulteriore comma 5 così formulato: "Il rispetto del vincolo di cui al precedente comma 4 è garantito dalla stazione appaltante". Ma i due Ministeri competenti non hanno ritenuto, evidentemente, necessario adeguarsi al parere del Consiglio di Stato.

Facciamo, per ultimo, notare come dal testo dell'articolo 9, comma 2 dal citato decreto-legge n. 1/2012, nell'ultimo periodo introdotto dal decreto-legge n.83/2012 viene precisato che " **si applicano i parametri individuati con il decreto** di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;.....".

Ci sarebbe da capire se tali nuovi parametri siano obbligatori come sembrerebbe dal tenore dell'ultimo periodo del citato comma 2 dell'art. 9 o se, invece valga quanto disposto dall'**articolo 92, comma 2 del Codice dei contratti** dove viene affermato che "I corrispettivi**possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti**, ove motivatamente ritenuti, quali criterio o in base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento" . Ma sembra che il legislatore faccia di tutto per rendere le norme poco chiare e siamo certi che su quest'ultimo argomento si apriranno **nuove discussioni con chi riterrà i nuovi parametri obbligatori e chi, invece, li riterrà facoltativamente applicabili**.

A cura di arch. Paolo Oreto